



Istituto Comprensivo Statale "ENRICO FERMI"

Via Cervino – 81023– Cervino (CE) Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900

e-mail ceic834006@istruzione.it – ceic834006@pec.istruzione.it

Cod.Mec.CEIC834006 - C.F. 80011430610

SITO: <http://www.istitutocomprensivofermicervino.gov.it>

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

a. s. 2015/2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

ART. 1 Il Consiglio d'Istituto è un organo collegiale di governo della scuola ed è costituito ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo 16/4/94, n. 297. Ad esso competono le attribuzioni previste dall'art. 10 del citato D. L.vo 297/94.

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 2 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure su domanda di un terzo dei consiglieri in carica.

Devono essere, di norma, precisati i contenuti dell'ordine del giorno da discutere.

ART. 3 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o dal Vicepresidente, con avvisi scritti ai consiglieri almeno 5 giorni prima, per le sedute ordinarie e almeno 3 giorni prima in casi di urgenza. Nelle varie ed eventuali possono essere incluse solo quelle questioni urgenti che fossero intercorse tra la data di convocazione e la data di riunione. Se le questioni non risultassero di specifica soluzione, esse possono essere rimandate con voto di un terzo dei consiglieri ad una prossima riunione, da fissare seduta stante. Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'Albo dell'Istituto. Per provvedimenti da prendersi d'urgenza per inderogabili necessità, quali quelle previste dall'art. 30 successivo sull'uso dei locali scolastici, può decidere il Dirigente Scolastico. Tali provvedimenti devono essere sottoposti all'esame del successivo Consiglio d'Istituto per la ratifica.

ART. 4 Le riunioni durano, in linea di massima, due ore e trenta minuti, dopo di che la seduta è aggiornata, con il restante ordine del giorno da trattare.

ART. 5 L'ordine del giorno delle singole riunioni è formulato dal Presidente, e deve contenere anche gli argomenti che i singoli consiglieri ritenessero di sottoporre alla discussione e approvazione del Consiglio. I consiglieri possono, per altro, recepire o farsi interpreti delle indicazioni emerse negli altri organi Collegiali.

ART. 6 Il Consiglio non può deliberare se non intervengano alla riunione la metà più uno dei consiglieri in carica; in caso diverso la riunione sarà differita a giorno e ora da stabilirsi. In caso di assenze ingiustificate si applica l'art. 38 del D. L.vo 297/94. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi validamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

ART. 7 Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Istituto, in un locale messo a disposizione del Dirigente Scolastico.

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 8 Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La seduta nella quale si procede alla elezione degli organi è presieduta dal Dirigente Scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal docente incaricato di sostituirlo.

Il Presidente dirige o modera la discussione sugli affari contenuti nell'ordine del giorno, fa osservare il regolamento, in particolare:

- dichiara aperta la riunione;
- concede la facoltà di parlare;
- precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- mette in votazione gli argomenti dell'ordine del giorno ed eventuali mozioni dei consiglieri;
- dichiara chiusa la discussione sui singoli argomenti sull'O.d.G.;
- annuncia il risultato delle votazioni;
- è responsabile della stesura fedele del verbale;
- dichiara chiusa la riunione.

ART. 9 Le sedute del consiglio d'Istituto sono pubbliche. Alle sedute del consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso. Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la prosecuzione in forma non più pubblica.

Il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva e il Presidente possono invitare a partecipare alla riunione del Consiglio rappresentanti della Provincia o dei Comuni interessati, dell'A.S.L., al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola (operatori ed esperti in genere).

ART. 10 I processi verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario designato dal Presidente e devono indicare i nomi dei consiglieri presenti, dei votanti ed eventuali astenuti, i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva, delle deliberazioni ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

Le parti dispositive delle singole deliberazioni sono pubblicate in apposito Albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 11 Hanno diritto di parola o di voto, durante le riunioni, esclusivamente i membri del Consiglio, mentre operatori e esperti invitati, qualora siano presenti, hanno diritto di parola.

ART. 12 I consiglieri che intendono parlare in merito agli argomenti iscritti all'O.d.G. debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

ART. 13 Se il Presidente ha richiamato ripetutamente un consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.

ART. 14 Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio può nominare nel proprio seno apposite commissioni.

ART. 15 Il Consiglio di Istituto all'inizio di ogni esercizio finanziario, ai sensi degli artt. 32-33 del D.M. n. 44 del 01/02/2001, con propria delibera, delega il Dirigente Scolastico al pagamento delle spese di funzionamento della scuola e all'acquisto del materiale di facile consumo richiesto dagli insegnanti con motivazioni d'urgenza.

ART. 16 Il Consiglio d'Istituto, ogni anno, acquisiti i tre preventivi richiesti dalla legge, provvede alla stipula di una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni e per la responsabilità civile degli insegnanti.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 17 La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le norme dell'art. 8, comma 7 del D. L.vo 297/94. Le sue attribuzioni sono quelle previste dall'art. 10 comma 10, e cioè:

- predisporre il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo dell'Istituto;
- preparare i lavori del Consiglio d'Istituto;
- eseguire le relative delibere.

ART. 18 La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico. Le riunioni della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi membri in carica.

ART. 19 - Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore Amministrativo.

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE

ART. 20 I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione con i genitori si riuniscono per classe, per classi parallele, per ciclo o per plesso, su iniziativa del Dirigente Scolastico o del docente delegato, in via ordinaria ogni bimestre, durante l'anno scolastico. Straordinariamente possono essere convocati per determinazione del Dirigente Scolastico (o docente delegato), su richiesta di un terzo dei componenti i singoli Consigli oppure su proposta del Collegio dei Docenti.

ART. 21 Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti, membro del consiglio stesso.

ART. 22 Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione può invitare rappresentanti degli Enti locali, operatori, esperti o altri genitori.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

ART. 23 - I singoli rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono convocare, secondo le norme dell'art. 15 del D. L.vo 297/94, l'assemblea dei genitori che li ha eletti per recepirne le indicazioni programmatiche da portare alla discussione del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione o per informarli del lavoro svolto.

ART. 24 I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono riunirsi congiuntamente per esprimere un comitato dei genitori. Dell'avvenuta costituzione e della sua composizione (senza limiti di numero) si dovrà dare formale comunicazione al Dirigente Scolastico.

ART. 25 Le assemblee dei genitori, convocate dai rappresentanti eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione o dal Presidente del comitato dei genitori possono essere di classe, di gruppi di classi, di plesso o di Istituto e si possono svolgere nei locali scolastici con autorizzazione del dirigente Scolastico. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna assemblea devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. L'assemblea, comunque, si deve svolgere al di fuori dell'orario delle lezioni.

ART. 26 Le richieste di autorizzazione dell'assemblea devono indicare la data, l'ora e l'ordine del giorno.

ART. 27 La comunicazione alle famiglie con la quale viene indetta l'assemblea è data mediante avviso all'Albo dell'Istituto. La comunicazione capillare ai genitori sarà curata dai rappresentanti che si potranno servire del canale scolastico.

ART. 28 All'assemblea possono partecipare con diritto di parola (ma non di voto) il Dirigente Scolastico.

ART. 29 Modalità di comunicazioni con i genitori. I colloqui generali si svolgono, di norma, ogni due/tre mesi (nella Scuola Secondaria di primo Grado si svolgono anche colloqui individuali settimanali). Nella Scuola Primaria o dell'Infanzia, per comunicazioni urgenti, in via eccezionale, genitori ed insegnanti concordano l'appuntamento in orario non di insegnamento e gli insegnanti interessati.

LOCALI SCOLASTICI E ATTREZZATURE

ART. 30 Gli edifici e le attrezzature scolastiche sono considerati beni e servizi della collettività.

Compatibilmente con il normale svolgersi delle attività scolastiche, possono essere concessi, in via temporanea e al massimo per un anno, per iniziative e attività pubbliche, escluse quelle ispirate a motivi di interessi commerciali privati o promosse da organizzazioni politiche o culturali che non si richiamino ai valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana.

ART. 31 La concessione è rilasciata dall'Ente proprietario (Comune) dopo la dichiarazione di assenso del Consiglio d'Istituto. Le richieste di assenso alla concessione vanno inoltrate, di norma, quindici giorni prima della data d'inizio delle attività didattiche con il programma, l'ordine del giorno e la presumibile data. Nei casi urgenti, l'assenso del Consiglio d'Istituto è da ottenersi secondo la procedura d'urgenza prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

Le modalità d'uso dovranno costituire oggetto di apposita dichiarazione sottoscritta dal richiedente e prevedere che:

- a) venga assicurato il rispetto degli arredi e del materiale scolastico, nonché delle essenziali norme igieniche;
- b) i locali e le attrezzature vengano riconsegnati nello stato preesistente;
- c) l'Ente concedente o i terzi autorizzati assumono a proprio carico le spese per le pulizie e quelle comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature, nonché il compenso al personale necessario per lo svolgimento delle attività;
- d) l'Ente concedente o i terzi autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

ART. 32 Le componenti scolastiche, anche di altre scuole, possono utilizzare i locali e le attrezzature per finalità inerenti la vita della scuola di appartenenza, con la sola autorizzazione del Dirigente Scolastico, fatte salve le responsabilità connesse all'uso, che saranno assunte dal firmatario della richiesta.

ART. 33 Qualora non vengano osservate le modalità d'uso prescritte, il Dirigente Scolastico, in caso d'urgenza, o il Consiglio d'Istituto normalmente possono revocare, in qualsiasi momento, l'assenso concesso e l'Ente concedente provvederà alla revoca formale della concessione.

SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE INVENTARIATO

ART. 34 Tutto il materiale inventariato negli appositi registri dell'Istituto è di proprietà dello Stato e costituisce il patrimonio mobiliare concesso in uso alle scuole.

ART. 35 In ogni plesso l'insegnante o il collaboratore incaricato deve custodire il registro di consegna del materiale o sussidi depositati presso il plesso stesso. Tale registro sarà aggiornato sia in aumento che in diminuzione. L'insegnante responsabile di plesso, risponde del materiale ricevuto in consegna di fronte al Dirigente Scolastico.

ART. 36 Qualora avvenga la sostituzione dell'insegnante o collaboratore incaricato, la consegna del materiale e del registro del plesso sarà fatta al subentrante.

ART. 37 I sussidi didattici sono usati, principalmente e con precedenza, dai docenti per le attività di insegnamento o altre attività complementari, anche extrascolastiche.

Per comprovati motivi di ordine culturale e di opportunità valutati, di volta in volta, dagli insegnanti consegnatari e dal Dirigente Scolastico, l'uso dei sussidi potrà essere dato, su richiesta scritta, ai genitori che li utilizzano per incontri culturali. Detto uso deve essere strettamente limitato nel tempo e deve essere garantita la buona manutenzione del sussidio.

ART. 38 I sussidi didattici inventariati nell'Istituto possono essere scambiati fra i plessi. La consegna temporanea ad altro plesso avviene con dichiarazione scritta, in duplice copia, sottoscritta dagli insegnanti consegnatari dei due plessi consegnatari.

Il Collegio dei Docenti può decidere il passaggio definitivo di sussidi didattici da uno ad altro plesso. Gli estremi della delibera del Collegio dei Docenti dovrà risultare sul registro di consegna del materiale, sia a carico che a scarico.

VIGILANZA ALUNNI DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO (si rimanda a specifico regolamento)

QUANTITA' DELL'IMPEGNO A SCUOLA E A CASA

ART. 39 La qualità e la quantità dell'impegno, a scuola e a casa, sono concordate dai docenti del Consiglio di Classe coerentemente con la programmazione educativa e didattica. Nell'assegnazione dei compiti a casa, i docenti tengono presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni, in modo da consentire loro anche lo svolgimento di attività sportive, ricreative, ecc. in orario extrascolastico.

Durante le riunioni del Consiglio di Classe e di Interclasse con la presenza dei genitori, gli insegnanti valutano insieme le soluzioni adottate, allo scopo di apportare eventuali adeguamenti ritenuti opportuni dal punto di vista educativo.

I genitori, nell'ambito delle loro possibilità, collaborano con i figli nella programmazione graduale delle attività connesse con i compiti a casa, sia nell'arco della giornata che della settimana.

LIBRI DI TESTO

ART. 40 I libri di testo sono scelti sulla base della loro validità culturale, della funzionalità didattica e della convenienza economica.

La scelta dei libri di testo viene effettuata sempre in sede collegiale; con il consenso dei genitori, gli insegnanti possono proporre l'acquisto di libri, sussidi e schedari integrativi del libro di testo, secondo le necessità didattiche riscontrate.

Gli insegnanti si impegnano, per quanto possibile, ad adottare soluzioni che permettano di contenere il peso degli zaini entro limiti ragionevoli.

I genitori sono invitati a collaborare con i figli nel controllo quotidiano dei materiali necessari per l'attività scolastica.

ART. 41 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme scolastiche in vigore.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

ART. 42 Gli insegnanti, nell'ambito delle attività di continuità, formeranno le classi curando di rispettare i seguenti criteri:

Scuola dell'Infanzia. Le sezioni vengono formate dai docenti di plesso, tenendo conto dell'equilibrio numerico tra le sezioni, del rapporto numerico maschi-femmine, del paese di provenienza dei bambini e, se possibile, delle eventuali richieste scritte dei genitori di assegnazione alla stessa sezione con un altro bambino per motivi di amicizia, parentela, vicinanza di residenza o per altro motivo.

Scuola Primaria. Le classi parallele nello stesso plesso, funzionanti con lo stesso modello organizzativo, vengono formate dai docenti di scuola elementare, coadiuvati dai docenti delle scuole dell'infanzia di provenienza, tenendo conto dell'equilibrio numerico, del rapporto numerico maschi-femmine, delle eventuali situazioni di difficoltà degli alunni del paese di provenienza e, se possibile, compatibilmente con i criteri suddetti, delle eventuali richieste scritte dei genitori di assegnazione alla stessa classe con un altro alunno per motivi di amicizia, parentela, vicinanza di residenza o per altro motivo.

Scuola Secondaria di primo grado. Le classi parallele nello stesso plesso, funzionanti con lo stesso modello organizzativo, vengono formate dai docenti di scuola media, coadiuvati dai docenti delle scuole elementari di provenienza, tenendo conto dell'equilibrio numerico, del rapporto numerico maschi-femmine, delle eventuali situazioni di difficoltà degli alunni del paese di provenienza e, se possibile, compatibilmente con i criteri suddetti, delle eventuali richieste scritte dei genitori di assegnazione alla stessa classe con un altro alunno per motivi di amicizia, parentela, vicinanza di residenza o per altro motivo; gli alunni provenienti da una classe di scuola primaria di Comune che non è sede di scuola secondaria hanno diritto, su richiesta, a restare nella stessa classe di scuola secondaria, se il numero complessivo lo consente.

ACQUISTI URGENTI E PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO (si rimanda a specifico regolamento)

ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI

ART. 43 Il Consiglio d'Istituto, ogni anno, acquisiti i tre preventivi richiesti dalla legge, provvede alla stipula di una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni e per la responsabilità civile degli insegnanti.

VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART. 44 Per viaggi di istruzione si intendono viaggi della durata di uno o più giorni che rientrano nei programmi d'insegnamento curricolari e nelle attività di progetto (C.M. n. 291 del 14/10/1992). La loro programmazione viene effettuata entro il mese di gennaio.

Nella richiesta si devono indicare: meta, classi partecipanti, accompagnatori e durata. La proposta deve essere approvata dal Consiglio di Classe/interclasse.

Gli insegnanti promotori, in collaborazione con gli insegnanti coordinatori di classe, raccolgono le adesioni entro tempi opportunamente determinati, oltre i quali nessuna ulteriore richiesta può essere accolta se non a condizione che il richiedente possa sostituire una eventuale defezione di chi, in precedenza, aveva aderito.

Prima del viaggio vengono stilati, in modo dettagliato, l'itinerario e un vademecum illustrativo del percorso. Per i viaggi di più giorni, è opportuno dare, per iscritto, agli alunni, una serie di norme comportamentali, cui si dovranno attenere.

Criteri visite e viaggi d'istruzione (proposta collegiale):

- le visite di istruzione in orario scolastico e/o di un'intera giornata si effettueranno solo se aderiranno almeno i 2/3 degli alunni della classe coinvolta;
- il Viaggio d'Istruzione, della durata di quattro o cinque giorni, si effettuerà solo se il numero dei partecipanti raggiungerà il 50% più 1 degli alunni coinvolti;
- i Consigli di Classe, oltre a stabilire le mete delle visite e dei viaggi d'istruzione, sono tenuti ad individuare i docenti che si propongono come accompagnatori delle classi coinvolte; in caso di disabili il docente di sostegno è tenuto ad accompagnare l'alunno.

CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDI

ART. 45 Il Consiglio d'istituto, nei primi mesi dell'anno scolastico, di norma entro dicembre, stabilisce, con propria delibera, la somma pro capite per alunno, disponibile per l'acquisto di materiale di facile consumo. I beni di investimento sono acquistati sulla base del programma annuale definito dal Consiglio d'Istituto.

NORME DA OSSERVARE IN CASO DI CALAMITA'

ART. 46 La prevenzione e il soccorso sono regolamentati nel *Piano di evacuazione* e nel *Documento di prevenzione rischi*, redatti dal Responsabile della sicurezza, nominato dal Consiglio d'Istituto.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

ART.1 L'entrata si svolge dalle ore 8.30 alle ore 9.15; l'uscita pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 16.30.

ART.2 Per gli alunni che si assentano dalla mensa per motivi di salute, è richiesto il certificato medico.

ART.3 Le insegnanti non possono consegnare i bambini a minori ma solo ai genitori o ad adulti delegati

ART.4 In caso di febbre, vomito o altri sintomi di malattia del bambino, le insegnanti avvertono la famiglia invitandola a riaccompagnare a casa il bambino. Il giorno successivo, se il bambino non sta bene, deve essere trattenuto a casa dai genitori.

ART.6 Ciascun plesso di scuola dell'infanzia precisa su specifico regolamento le modalità di collaborazione tra docenti e collaboratrici scolastiche per la sorveglianza e l'assistenza degli alunni.

DISPOSIZIONI SUSSIDI DIDATTICI

ART.1 I sussidi didattici vengono chiesti dai docenti ai collaboratori scolastici o, in loro assenza, ai docenti responsabili e restituiti dopo l'uso. I collaboratori scolastici annotano il nome del docente, il sussidio prelevato, la data di consegna e restituzione, su apposito quaderno. Nei periodo di vacanza, tutto il materiale deve essere riportato negli appositi locali o armadi. I sussidi di maggior valore devono essere chiusi a chiave.

ART.2 L'uso del fotocopiatore è consentito nei limiti delle necessità didattiche e di funzionamento della scuola.

Statuto delle Studentesse e degli Studenti

(estratto per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado)

D.P.R. 249/ del 24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi

sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività extracurricolari offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b. offerte formative aggiuntive e integrative;

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a

Comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina (In vigore dal 2 gennaio 2008)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Disposizioni specifiche per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado

ART.1 Ogni alunno deve presentarsi puntualmente a scuola, in modo decoroso, munito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata, diario compreso.

ART.2 Eventuali ritardi vanno giustificati il giorno stesso o, al massimo il giorno successivo, e per iscritto da un genitore o da chi ne fa le veci.

ART.3 Ogni alunno custodirà con diligenza i propri quaderni, libri o altri oggetti e non arrecherà danno a mobili, suppellettili, infissi e pareti. Eventuali danni saranno risarciti dai responsabili.

ART.4 Particolare cura va dedicata alla compilazione e alla tenuta del diario, quale strumento indispensabile di organizzazione del lavoro fra scuola e famiglia.

Gli alunni, in caso di dimenticanza del materiale occorrente, non possono chiedere di telefonare a casa per farselo portare dai familiari.

ART.5 Al suono della campana alle ore 8:15, gli alunni raggiungono l'aula e predispongono il materiale necessario allo svolgimento della lezione.

ART. 6 Ogni alunno occupa il posto assegnatogli dai docenti.

ART.7 Gli insegnanti, che hanno lezione la prima ora, si portano alla soglia dell'aula al suono della campana e entrano in classe.

ART.8 (solo per la Scuola Secondaria) Per la giustificazione delle assenze si usa l'apposito libretto, da ritirare a scuola all'inizio dell'anno scolastico, che dovrà essere firmato da chi abitualmente firma le giustificazioni ed i compiti in classe.

ART.9 In caso di indisposizione di un alunno durante le ore di lezione, verrà avvisata la famiglia e solo un genitore o un adulto delegato provvederà al ritiro anticipato dell'alunno stesso.

ART.11 Nella prima ora di lezione e nell'ora immediatamente successiva all'intervallo è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula. L'uscita in una qualsiasi ora di lezione può avvenire esclusivamente in caso di assoluta necessità.

ART.12 Nel cambio d'ora, gli alunni possono chiedere all'insegnante che in quel momento ha finito la lezione, di andare ai servizi.

ART.13 Nel caso in cui i Collaboratori scolastici in servizio siano due o più devono garantire la loro presenza su ciascun piano dell'edificio scolastico, fatto salvo il tempo necessario per l'espletamento di altre mansioni.

ART. 14 Durante i cambi d'ora è fatto divieto agli alunni di uscire dalle aule e sostare nel corridoio.

Gli alunni stessi sono tenuti a predisporre il materiale didattico per l'ora successiva.

ART.15 Al suono della campana di inizio intervallo i ragazzi escono dall'aula. E' fatto divieto ai ragazzi di trascorrere l'intervallo nella propria aula senza la presenza del docente. Durante l'intervallo è proibito entrare in aule diverse dalla propria.

ART.16 L'intervallo è fissato tra la 2a e la 3a ora di lezione del mattino, ha la durata di 15 minuti.

ART.17 In occasione di compleanni e onomastici sono vietate bevande dolci e rustici se di provenienza casalinga che artigianale che possono arrecare allergia. Sono autorizzati solo prodotti confezionati e porzionati dove sono descritti gli ingredienti, facendo attenzione a considerare eventuali presenze in classe di alunni con allergie alimentari e provvedendo a portare per loro cibo adatto alle loro esigenze per sensibilizzare dunque educare i bambini e gli studenti al rispetto dei bisogni altrui onde evitare discriminazioni.

ART:18 E' vietata la vendita diretta di prodotti alimentari all'interno della scuola destinata agli alunni.

